

---

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO  
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

IV COMMISSIONE PERMANENTE  
"POLITICHE PER LA SALUTE E POLITICHE SOCIALI"

**5629** - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Ratifica dell'Intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna" (delibera di Giunta n. 810 del 09 06 14).

*Pubblicato sul supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 255 del 12/06/2014*

*(Relatore consigliere Marco Carini)*

**Testo n. 3/2014 licenziato nella seduta del 17 giugno 2014 con il titolo:**

**RATIFICA DELL'INTESA TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
CONCERNENTE IL RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA  
LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA**

## **Art. 1**

### **Oggetto della ratifica**

1. In conformità all'articolo 28, comma 4, lettera h), dello Statuto, è ratificata l'intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna relativa al riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, di seguito denominato Istituto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).

2. L'intesa di cui al comma 1 disciplina, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e dei principi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 106 del 2012, le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto, nonché l'esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto medesimo.

3. La disciplina di cui al comma 2 può essere modificata solo con leggi regionali sulla base di intese fra le due Regioni.

## **Art. 2**

### **Designazione dei rappresentanti regionali**

1. La designazione dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti dell'Istituto è disciplinata dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).

## **Art. 3**

### **Efficacia dell'intesa e abrogazioni**

1. L'intesa di cui all'articolo 1 è efficace dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi regionali di ratifica.

2. Alla data di cui al comma 1 sono abrogate la legge regionale 1° febbraio 2000, n. 3 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna) e la legge regionale 19 aprile 2012, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3 "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna").